



ISTRUZIONI APPLICATIVE

DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE MISURE IN FAVORE
DELL'AUTOIMPREDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE IN AGRICOLTURA DEL 20 LUGLIO 2022



Sommario

1	Introduzione	1
2	Subentro nella conduzione aziendale	2
2.1	Definizione.....	2
2.2	Requisiti imprese richiedenti le agevolazioni.....	2
2.3	Requisiti impresa cedente	3
3	Ampliamento di aziende agricole esistenti condotte da giovani o da donne.....	4
3.1	Definizione.....	4
3.2	Requisiti imprese richiedenti le agevolazioni.....	4
4	Interventi finanziari e limiti del subentro e dell'ampliamento di impresa	5
4.1	Agevolazioni concedibili e massimali d'intervento	5
4.2	Investimenti ammissibili.....	5
4.3	Mutuo agevolato, contributo a fondo perduto e mezzi propri	7
4.3.1	Mutuo agevolato	7
4.3.2	Contributo a fondo perduto	7
4.3.3	Mezzi propri	7
5	Garanzie	8
6	Modalità d'accesso.....	9
6.1	Registrazione dell'utente	9
6.2	Domanda di ammissione alle agevolazioni	9
6.3	Valutazione di ricevibilità	10
6.4	Valutazione Istruttoria	10
6.5	Esito dell'istruttoria	11
7	Procedura di concessione e di liquidazione	12
7.1	Stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni	12
7.2	Procedura di liquidazione - SAL - Erogazioni, proroghe e variazioni	12
8	Ulteriori disposizioni	14

1 Introduzione

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, ai sensi del D.Lgs 21 aprile 2000, n.185, Titolo I, Capo III, così come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, dal D. L. 16 luglio 2020, n.76, dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e da ultimo dall'art. 1, commi 523 e 524, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, **ISMEA** concede **mutui agevolati e contributi a fondo perduto** per sostenere su tutto il territorio nazionale **il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento)** delle **imprese agricole** a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022 (di seguito, il Decreto) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del D.Lgs 185/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto interministeriale, le presenti **Istruzioni Applicative** definiscono i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi alle agevolazioni concesse da ISMEA.

2 Subentro nella conduzione aziendale

2.1 Definizione

Il **subentro** consiste nella cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa **cedente** nei confronti di un'impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile o femminile (**beneficiaria**).

La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell'azienda in favore della impresa beneficiaria. A seguito del subentro, l'amministrazione dell'azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, da donne o da soggetti giovani e subentranti dell'impresa beneficiaria. L'impresa/soggetto cedente non può, direttamente o indirettamente, esercitare nell'impresa beneficiaria poteri di amministrazione o direzione.

La cessione dell'azienda, da effettuarsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti all'attività d'impresa (comprese le scorte vive e morte) nonché i titoli AGEA ed i diritti di produzione. Devono inoltre essere definite le posizioni debitorie e creditorie nonché l'eventuale avviamento aziendale.

La cessione può essere a titolo oneroso o gratuito ed il trasferimento dei beni e dei diritti può avvenire sia a titolo definitivo (proprietà) che provvisorio (affitto o comodato). In tale ultimo caso la durata dei contratti, soggetti a registrazione, deve essere almeno pari alla durata del mutuo agevolato concesso da ISMEA.

Il subentro può avvenire anche a titolo successorio.

È possibile subentrare nella conduzione di più aziende a condizione che ognuna delle imprese cedenti rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. La valutazione di casi di subentro in società tramite la cessione delle quote sociali a donne o a giovani è soggetta a insindacabile giudizio di ISMEA.

2.2 Requisiti imprese richiedenti le agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese richiedenti le agevolazioni (**richiedenti**) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile alla data di presentazione della domanda;
- c) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data dell'ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data dell'ammissione alle agevolazioni;

- d) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
- e) avere sede operativa nel territorio nazionale;
- f) essere economicamente e finanziariamente sana e quindi non trovarsi in nessuna delle circostanze descritte all'art. 2 punto 14 del Regolamento UE 702/2014, come risultante dalle visure rilevate presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, dai bilanci aziendali degli ultimi 2 anni chiusi o da altra idonea documentazione.

Il requisito inerente la maggioranza delle quote di partecipazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.

Le domande presentate da *donne giovani*, che sono quindi in possesso di entrambi i requisiti di accesso (età e genere), saranno impegnate a valere sulla dotazione finanziaria riservata alle donne. In mancanza di disponibilità, l'Istituto provvederà ad imputare la domanda al fondo sul quale sussiste la disponibilità finanziaria.

Laddove non sia stato possibile procedere alla convalida della domanda sul portale in ragione della chiusura disposta nelle more della pubblicazione del Decreto, per "data di presentazione" si intende la "data di completamento della domanda".

2.3 Requisiti impresa cedente

L'**impresa cedente** (ditta individuale o società) deve possedere i seguenti requisiti:

- a) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- b) essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) essere titolare di partita IVA;
- d) avere il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda;
- e) essere finanziariamente sana e quindi non trovarsi in nessuna delle circostanze descritte all'art. 2 punto 14 del Regolamento UE 702/2014, come risultante dalle visure rilevate presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, dai bilanci aziendali degli ultimi 2 anni chiusi o da altra idonea documentazione.

In caso di ammissione della domanda, l'impresa cedente, fatti salvi i casi di subentro a titolo successorio, deve provvedere alla cessazione dell'attività agricola tramite chiusura della partita IVA e cancellazione dalla CCIAA. Laddove necessario, ferma restando la cessazione dell'attività agricola, può essere preso in considerazione il cambio dell'oggetto sociale e del codice ATECO.

3 Ampliamento di aziende agricole esistenti condotte da giovani o da donne

3.1 Definizione

Per **ampliamento** si intende un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente, così come si presenta al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni. Tale intervento deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti nel successivo paragrafo 4.2.

Le imprese richiedenti devono aver già avviato l'attività di impresa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e devono essere imprese che già svolgono un'attività agricola e risultano già inserite in un contesto di mercato. Tali agevolazioni non sono destinate ad aziende in fase di avviamento.

3.2 Requisiti imprese richiedenti le agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:

- a. essere attive ed esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- b. essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data dell'ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data dell'ammissione alle agevolazioni;
- c. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- d. essere economicamente e finanziariamente sana e quindi non trovarsi in nessuna delle circostanze descritte all'art. 2 punto 14 del Regolamento UE 702/2014, come risultante dalle visure rilevate presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, dai bilanci aziendali degli ultimi 2 anni chiusi o da altra idonea documentazione.

Il requisito inerente la maggioranza delle quote di partecipazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.

Laddove non sia stato possibile procedere alla convalida della domanda sul portale in ragione della chiusura disposta nelle more della pubblicazione del Decreto, per "data di presentazione" si intende la "data di completamento della domanda".

4 Interventi finanziari e limiti del subentro e dell'ampliamento di impresa

4.1 Agevolazioni concedibili e massimali d'intervento

L'investimento complessivo del progetto, quale somma di quelli da effettuare nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e diversificazione del reddito agricolo, **non può superare 1.500.000,00 euro**, IVA esclusa. L'investimento complessivo del progetto deve essere congruo in termini di dimensionamento e di importi, e funzionale in termini di ciclo produttivo. I progetti i cui investimenti complessivi superano il massimale sopracitato non sono ammessi alle agevolazioni.

Le agevolazioni concedibili consistono:

- a. in un **mutuo agevolato, a tasso zero**, per un importo non superiore al **60 per cento** delle spese ammissibili;
- b. in un **contributo a fondo perduto fino al 35 per cento** della spesa ammissibile.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) è costituito dalla somma di:

- a. valore degli interessi oggetto di abbattimento, attualizzato sulla base del tasso di riferimento individuato ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), e
- b. valore del contributo a fondo perduto.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014. In particolare:

- a. 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- b. 40 per cento nelle restanti zone;
- c. per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i massimali, in termini di ESL, di cui ai punti precedenti possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- d. le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500 mila euro per impresa e per progetto di investimento.

Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal citato Decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese di cui alle presenti istruzioni applicative nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e con un massimale non superiore a 200 mila euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari.

4.2 Investimenti ammissibili

Gli investimenti devono essere realizzati sui terreni indicati nel progetto e perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione,

2. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione Europea, e
3. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a. studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato,
- b. opere agronomiche e di miglioramento fondiario,
- c. opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili,
- d. oneri per il rilascio della concessione edilizia,
- e. allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature,
- f. servizi di progettazione,
- g. beni pluriennali, e
- h. acquisto terreni.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel rispetto dei seguenti limiti:

1. la spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del **2 (due) per cento** del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità e di quelle relative ai servizi di progettazione, è ammissibile complessivamente entro il limite del **12 (dodici) per cento** dell'investimento da realizzare,
2. le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria,
3. con riferimento alle spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al **10 (dieci) per cento** dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare, e
4. la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al **100 (cento) per cento** della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

Non sono ammissibili:

1. le spese sostenute per la costruzione o per la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto,
2. con riferimento agli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria, le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali, impianto di piante annuali, lavori di drenaggio, investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione (ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento delle donne e dei giovani agricoltori), acquisto di animali;
3. le spese per il capitale circolante;
4. le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica;
5. le spese per lavori in economia;
6. l'IVA;
7. le spese per gli impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili;
8. gli acquisiti o i lavori effettuati prima della data di ammissione alle agevolazioni.

In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, f) del Regolamento (UE) n.702/2014 e, dal 1 gennaio 2017, gli investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui avvengono, è assicurato un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione.

Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Direttiva 2011/92 UE, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

Non sono ammissibili spese in contrasto con i divieti e le restrizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché a quanto stabilito nei Programmi di Sviluppo Rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere effettuati.

4.3 Mutuo agevolato, contributo a fondo perduto e mezzi propri

4.3.1 Mutuo agevolato

Per la realizzazione dell'investimento è concesso un mutuo agevolato, a tasso zero, della durata minima di 5 (cinque) anni e massima di 10 (dieci) anni estendibile a 15 (quindici) anni per i soli progetti di produzione agricola.

Nei limiti sopra indicati, la durata del mutuo è comunque stabilita con riferimento all'ammortamento medio dell'investimento ammesso ed al settore di intervento.

Il mutuo agevolato è rimborsabile in rate costanti posticipate.

In caso di ritardo, viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale, pari al tasso di riferimento individuato ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02) vigente alla data di scadenza della rata non pagata e comunque non inferiore a 0,50%.

4.3.2 Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto non può superare il 35 per cento delle spese ammissibili.

4.3.3 Mezzi propri

Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, la beneficiaria deve apportare proprie risorse finanziarie fino alla concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dall'intero piano degli investimenti, aumentati dell'IVA connessa agli acquisti oggetto dell'investimento.

Per risorse finanziarie proprie devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i conferimenti dei soci, le riserve dell'impresa e i finanziamenti provenienti da istituti di credito.

5 Garanzie

L'impresa beneficiaria deve fornire **garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso**, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA.

Sono ammissibili:

- a. garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
- b. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

L'impresa beneficiaria è, inoltre, obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di agevolazioni e sui beni (fabbricati o altre opere murarie) concessi in garanzia, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di concessione delle agevolazioni. Le predette polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto e, comunque, fino all'estinzione del mutuo agevolato.

Con riferimento ai beni sui quali verrà iscritta ipoteca di primo grado, ISMEA effettua una perizia estimativa del loro valore.

La struttura garantuale proposta dall'impresa beneficiaria è soggetta a insindacabile giudizio di ISMEA.

6 Modalità d'accesso

In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli interventi sono attuati con una **procedura valutativa a sportello, anche previa pubblicazione di un bando**.

Le domande di accesso sono esaminate secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.

6.1 Registrazione dell'utente

Le imprese che intendono accedere alle agevolazioni devono trasmettere ad ISMEA, attraverso il portale dedicato, apposita domanda, previo accreditamento.

Per ottenere l'accreditamento, è necessario attivare la procedura di registrazione.

L'accreditamento ha luogo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicata alla compilazione ed alla gestione delle domande *on-line*.

Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni *ovvero* loro delegati.

In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diversi soggetti deleganti.

Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dalla impresa richiedente, corredato da un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore e del delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda.

Nel corso dell'*iter* della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all'atto di revoca della precedente delega.

6.2 Domanda di ammissione alle agevolazioni

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa richiedente deve presentare **in via telematica** e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

1. domanda di ammissione alle agevolazioni, compilata in tutte le sue parti;
2. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare della impresa richiedente;
3. studio di fattibilità del progetto, compilato in tutte le sue parti, e comprensivo degli allegati.

La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, in formato PDF®, di tutti i documenti indicati nel portale o nel bando.

Con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di convalidare la domanda e genera un codice progetto (CP), che identificherà il progetto per l'intera durata.

La convalida della domanda sul portale rappresenta il termine di presentazione della domanda.

Al momento dell'acquisizione a sistema, tutti i documenti devono risultare completi e correttamente compilati e sottoscritti, se previsto, dai soggetti interessati.

Dopo la convalida della domanda non può essere effettuata alcuna modifica ai dati trasmessi che potranno essere utilizzati solamente in modalità lettura.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità richiesti devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale.

In fase di compilazione della domanda, l'impresa richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dalle agevolazioni eventualmente conseguite.

6.3 Valutazione di ricevibilità

L'attività di valutazione della ricevibilità è finalizzata a verificare:

1. la regolarità della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2. la presenza sul portale di tutti i documenti indicati nel portale o nel Bando.

All'esito delle verifiche, ISMEA, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, dispone la ricevibilità o meno della domanda ovvero, in caso di Bando, redige la graduatoria provvisoria. In quest'ultimo caso, la graduatoria è pubblicata sul sito internet www.ismea.it.

Dalla data di disposizione di irricevibilità, ovvero di pubblicazione della graduatoria, decorre il termine per eventuali impugnazioni.

6.4 Valutazione Istruttoria

L'istruttoria delle domande ricevibili è finalizzata alla verifica:

1. del contenuto delle informazioni fornite dalla impresa richiedente e della documentazione allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni;
2. dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni;
3. della sostenibilità economica, finanziaria dell'iniziativa, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto, in un'ottica di sana ed equilibrata gestione anche mediante l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda. Ai fini della verifica della capacità di reddito aziendale non verranno considerati i premi PAC, né altri contributi ottenuti dall'impresa;
4. dell'adeguatezza della struttura garantuale proposta.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

In questa fase, inoltre, ISMEA può effettuare le verifiche ritenute necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria, con particolare riguardo alla congruità e validità tecnico-produttiva degli investimenti ipotizzati, nonché alla loro funzionalità, anche rispetto al ciclo produttivo, agli obiettivi dello studio di fattibilità e alla ragionevolezza delle previsioni di spesa. A tal fine, la richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando alla richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda non è ammessa alle agevolazioni. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude con l'adozione della delibera individuale di ammissione o non ammissione alle agevolazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda ovvero, in caso di bando, dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa, il termine è sospeso sino alla data di ricezione della documentazione stessa.

6.5 Esito dell'istruttoria

All'esito dell'*iter* istruttorio, esperiti i controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente, gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e quelli previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 rubricato "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*", nei limiti delle risorse di cui all'art. 10 – *quater* del D.Lgs 185/2010 o della dotazione finanziaria del bando, è disposta l'ammissione o non ammissione dell'impresa richiedente.

In caso di bando, le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito internet www.ismea.it.

La delibera di ammissione alle agevolazioni individua la beneficiaria, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese da realizzare e quelle ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato nonché del contributo a fondo perduto.

Per le domande ammesse alle agevolazioni, ISMEA provvede a generare il CUP (codice unico di progetto) necessario per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

In caso di ammissione, alle imprese beneficiarie viene inviata apposita comunicazione dove oltre il CUP e i dettagli dell'intervento finanziario, viene indicata la documentazione necessaria per la stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni.

7 Procedura di concessione e di liquidazione

7.1 Stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni

Entro 3 (tre) mesi dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, l'impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare il subentro nell'azienda dell'impresa cedente, secondo le modalità indicate al par. 2 delle presenti Istruzioni Applicative.

Il mancato subentro nei termini di legge è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni.

I contratti di concessione delle agevolazioni sono stipulati presso un notaio indicato da ISMEA. Le spese e gli oneri sono a carico dell'impresa beneficiaria. Nei contratti sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento.

Con il contratto sono, tra l'altro, regolate:

- a. le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- b. le condizioni che possono comportare la risoluzione dello stesso e la conseguente revoca delle agevolazioni;
- c. gli obblighi connessi alle attività di monitoraggio, di controllo e di ispezione circa la realizzazione dei progetti.

Ogni variazione comportante modifiche soggettive o oggettive del progetto deve essere preventivamente comunicata, con adeguata motivazione, a ISMEA per la relativa autorizzazione.

7.2 Procedura di liquidazione - SAL - Erogazioni, proroghe e variazioni

Le agevolazioni concesse sono erogate per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula dei contratti e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni.

I SAL possono essere - massimo -5 (cinque). Il primo SAL deve essere rendicontato entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula dei contratti.

L'erogazione della quota di agevolazioni relativa a ciascun SAL, avviene dopo la presentazione della documentazione prevista dal contratto di concessione delle agevolazioni e dopo le verifiche effettuate da ISMEA in modalità desk, ovvero eventualmente presso la sede operativa aziendale o presso gli immobili aziendali (terreni e/o fabbricati) dove sono collocati gli investimenti realizzati. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato. Gli accertamenti eseguiti, riportati in apposito verbale controfirmato, per accettazione, dall'impresa beneficiaria, sono finalizzate a verificare:

1. la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione delle agevolazioni;
2. l'esistenza, la consistenza, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni;
3. la completezza e regolarità della documentazione di spesa rendicontata;
4. il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dai contratti di concessione delle agevolazioni;
5. l'avvenuto pagamento delle fatture relative al SAL precedente, o di tutte le fatture in caso di SAL a saldo.

L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente dedicato ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

L'erogazione è altresì condizionata all'acquisizione da parte di ISMEA della documentazione antimafia, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), all'espletamento delle verifiche di cui al citato decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 e di ogni ulteriore adempimento previsto dai contratti e/o dalla normativa *ratione temporis* applicabile.

In sede di erogazione del saldo del mutuo agevolato sarà rilasciata un'unica quietanza riepilogativa anche delle precedenti erogazioni. La quietanza sarà resa per atto pubblico, a spese dell'impresa beneficiaria, che in tale sede confermerà di essere debitrice nei confronti dell'ISMEA per l'importo corrispondente a tutte le erogazioni fino a quel momento ricevute a titolo di mutuo agevolato.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni, ovvero in 12 o 24 mesi decorrenti dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Può essere richiesta ad ISMEA una proroga del termine, con richiesta da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di realizzazione degli investimenti, con esplicita indicazione dei motivi e/o dei comprovati casi di forza maggiore.

Eventuale variazione al progetto degli investimenti dovrà essere preventivamente comunicata a ISMEA in forma scritta e da esso approvata. La variazione, che può essere presentata una sola volta nel periodo di realizzazione dell'investimento, sarà ammessa qualora non comporti modifiche sostanziali per natura, obiettivi e funzionalità al progetto originario degli investimenti.

Nel caso di investimenti realizzati per un importo inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento sono ricalcolati sulla base delle spese effettivamente realizzate e dei massimali previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni e l'importo delle agevolazioni è rideterminato con effetto, relativamente al mutuo agevolato, sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

È possibile compensare la maggiore spesa per taluni beni con la minore spesa per altri, nell'ambito della stessa macro-voce di cui al progetto degli investimenti, fatto salvo il giudizio di ISMEA sulla coerenza della variazione rispetto all'originario progetto degli investimenti e sulla congruità dei prezzi e dei corrispettivi.

8 Ulteriori disposizioni

Per un periodo minimo di 5 (cinque) anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo agevolato, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei vincoli sull'investimento, sull'attività e sulla sede operativa previsti dalla normativa di riferimento, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dai contratti di concessione delle agevolazioni.

I periodi di vincolo sopramenzionati decorrono dalla data di completamento l'investimento.

Per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo concesso, l'impresa beneficiaria deve conservare la qualifica di IAP o di coltivatore diretto e prevedere, nello statuto sociale, una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni tali da far venire meno i requisiti soggettivi dei soci di maggioranza.

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 (cinque) anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal D.Lgs 185/2000 e s.m.i.